

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

COPIA

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 – 996210

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 04.05.2015

OGGETTO: Art.1, commi 611 e ss., Legge n.190/2014. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici il giorno **QUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI ANTONIO	SI	
2	MOTTOLA BERNARDO	SI	
3	SANTALUCIA TERESA		SI
4	GIORDANO MARIO	SI	
5	SANGIOVANNI MAURO	SI	
6	MIGLINO SANDRO	SI	
7	SANGIOVANNI ROSARIO		SI
8	MONDELLI CARMINE	SI	
9	MARZUCCA GIOVANNI	SI	
10	TESONIERO VITO		SI
	TOTALE	07	03

Assume la Presidenza il Sindaco Rag.**MANZI** Antonio.

Partecipa il Segretario: Dr.Antonio **MARTORANO**

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.13 del D.Lgs.n.267/2000 indica le funzioni spettanti ai Comuni;
-che l'art.3, comma 27 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

-che la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

-che l'art.3, comma 28, della medesima Legge n.244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

-che l'art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, modificando il comma 27, ha limitato l'adempimento alle sole società direttamente partecipate dall'ente, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello;

Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art.14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio;

Richiamato l'art.1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n.147;

Richiamato, altresì, l'art.1, comma 611, della L.23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Preso atto che il comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Considerato che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Dato atto, in ordine a quanto stabilito dall'art.1, comma 611 e ss. della L. 23/12/2014, n.190 che le partecipazioni detenute dal Comune di Monteforte Cilento nelle società ed organismi di cui all'allegato piano risultano essere in percentuali minime tali per cui il comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione

-che le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale;

-che non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate ma esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per i servizi prestati nell'interesse dell'ente;

-che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett.a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n.19 del 30.03.2015, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente, con riserva di sottoporlo all'ordine del giorno alla prima seduta utile del Consiglio Comunale;

Ritenuto di procedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano;

Preso atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

A SEGUITO di votazione palese, il cui esito, accertato e proclamato dal presidente, è il seguente:

PRESENTI N.07 VOTANTI N.06 ASTENUTI N. 01 (Mondelli) VOTI FAVOREVOLI N.06

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente, così come definito dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.19 del 30.03.2015, facendolo proprio ad ogni consequenziale effetto, e

che viene accluso al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Campania, ai sensi del comma 611 della Legge 190/2014;

4. di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Proposta di deliberazione: **"Art.1, commi 611 e ss., Legge n.190/2014. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Provvedimenti."**

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to Antonio MANZI -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to Antonio MANZI -

Del che è verbale

IL SINDACO

f.to (rag. Antonio MANZI)

IL SEGRETARIO

f.to (Dr .Antonio MARTORANO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/05/2015

Monteforte Cilento 05/05/2015

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

timbro

Lì, 05/05/2015

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

(Dr .Antonio MARTORANO)